



Il D. Lgs. 151/2001 contiene le norme in materia di maternità e paternità con il principale scopo di permettere di **assistere i figli** fino ad una certa età e garantire la **tutela fisica, giuridica ed economica** della lavoratrice madre, e del lavoratore padre in alcune situazioni.

Lo stato di gravidanza e di maternità non deve determinare discriminazioni. La lavoratrice gestante ha diritto a **permessi retribuiti** per l'effettuazione di **esami prenatali** e visite mediche specialistiche. Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del figlio, è **vietato** adibire le lavoratrici al **lavoro notturno**, qualsiasi sia il settore di impiego, ed è previsto un **divieto assoluto di licenziamento**.

Il congedo di maternità è di **cinque mesi**, ordinariamente ripartito in due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto. La lavoratrice può anche scegliere se posticipare di un mese l'inizio del congedo di maternità pre-parto oppure fruire del congedo interamente dopo il parto, se il ginecologo attesta che il differimento non arreca pregiudizio alla salute della madre e del bambino.

Il congedo di maternità è retribuito a carico dell'**Inps** con indennità pari all'**80%** della retribuzione, **integrata** al 100% da parte del **datore di lavoro**.

Il congedo può essere anticipato rispetto alle durate ordinarie anche per **gravi complicazioni della gravidanza** (interdizione dal lavoro disposta dall'Asl) oppure in caso di **lavori a rischio** o ambiente di lavoro pregiudizievole per la salute della gestante o del nascituro (interdizione disposta dall'Itl).